

3) Se gli articoli 62 e 63 della direttiva 2006/112 abbiano efficacia diretta.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 24 gennaio 2012 da Idromacchine Srl e a., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, causa T-88/09, Idromacchine Srl e a./Commissione**

(Causa C-34/12 P)

(2012/C 89/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrenti:* Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni**

— Annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, resa nella causa T-88/09, nella misura in cui:

non ha riconosciuto un danno patrimoniale in capo a Idromacchine;

ha riconosciuto un danno morale irrisorio in capo a Idromacchine;

non ha riconosciuto un danno morale in capo ai Signori Capuzzo;

con conseguente accoglimento delle conclusioni presentate dai ricorrenti in primo grado.

— Condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

I ricorrenti denunciano i seguenti errori di diritto commessi dal Tribunale:

I. Errore manifesto, risultante dagli atti, nell'aver ritenuto che non costituissero oggetto del ricorso l'accertamento della non veridicità dei fatti pregiudizievoli attribuiti a Idromacchine;

II. Insufficiente e comunque errata motivazione in ordine al rigetto delle censure di violazione del dovere di diligenza e del diritto di difesa;

III. Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova per quanto riguarda il danno patrimoniale — Violazione delle regole alla base dell'onere della prova — Vizi di motivazione;

IV. Violazione dell'obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e di non discriminazione e diniego di giustizia per quanto riguarda i criteri di quantificazione del danno morale riconosciuto a Idromacchine;

V. Violazione del principio di non discriminazione, omessa motivazione, manifesta inesattezza materiale risultante dagli atti, in ordine al mancato riconoscimento di un indennizzo per il danno morale subito dai Signori Capuzzo.

**Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 dalla Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione**

(Causa C-35/12 P)

(2012/C 89/24)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Plasticos Españoles, S.A. (ASPLA) (rappresentanti: avv.ti E. Garayar Gutiérrez e M. Troncoso Ferrer)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

— annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 novembre 2011, causa T-76/06, ASPLA/Commissione;

— in subordine, ridurre considerevolmente l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione e confermata dal Tribunale dell'Unione europea, tenendo conto degli obblighi derivanti dai principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;

— condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.